



**DL 27.12.2024 n. 202  
(c.d. “Milleproroghe”) -  
Principali novità**



## 1 PREMESSA

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla *G.U.* 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024.

Il DL 202/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## 2 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C - ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2025

L'art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall'art. 10-*bis* del DL 119/2018.

Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l'art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10-*bis* del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell'ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

## 3 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

L'art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

### 3.1 OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE CATASTROFALI

La proroga interviene sull'art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);



- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

### 3.2 SANZIONI

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

### 3.3 DECRETO ATTUATIVO

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

## 4 LAVORO DIPENDENTE A TERMINE - INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSALI IN ASSENZA DI PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PROROGA

L'art. 14 co. 3 del DL 202/2024 interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l'art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, prorogando dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il regime transitorio introdotto dall'art. 24 del DL 48/2023.

Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l'apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi.

## 5 PROROGA DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DI ALTRI ATTI IN MATERIA EDILIZIA

L'art. 7 co. 2 del DL 202/2024 modifica l'art. 10-*septies* co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell'ambito delle "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", detta disposizioni a sostegno dell'edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell'originaria proroga):

- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co. 1 dell'art. 10-*septies* del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate,



nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga;

- i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b) del co. 1 dell'art. 10-*septies* del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30 co. 3-*bis* del DL 69/2013 e della proroga di cui all'art. 10 co. 4-*bis* del DL 76/2020.